


Wind Energy Ascoli^{Srl}



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le autorizzazioni Ambientali
ROMA
CRESS@pec.minambiente.it

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Pescara, li 20/05/2020

Oggetto: [ID_VIP: 4078] Procedura di VIA ai sensi del l'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. relativa al progetto di un impianto eolico nel Comune di Ascoli Satriano (FG), della potenza di 43,2 MW e delle relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Deliceto (FG) – Proponente: Wind Energy Ascoli S.r.l.
Controdeduzioni alle note e pareri trasmessi dagli enti coinvolti durante l'iter autorizzativo ambientale

Con la presente la Wind Energy Ascoli Srl rende le proprie osservazioni al giudizio negativo espresso dalla Regione Puglia ex art. 24, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ssmmii giusta Delibera di Giunta Regionale n.155 del 30/01/2019), ai pareri rilasciati dagli Enti e richiamati nella stessa DGR n.155/2019


La Regione Puglia con la nota prot. A0089/05.02.19 n. 1274 ha trasmesso la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 30/01/2019 con la quale ha espresso, per quanto di sua competenza, un giudizio negativo di compatibilità ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG), proposto dalla Wind Energy Ascoli Srl.

Il giudizio negativo è stato espresso sulla base dell'istruttoria effettuata dal Servizio VIA e VINCA regionale nella seduta del 09/10/2018 e sulla base delle posizioni espresse dagli Enti territoriali e soggetti con competenza in materia ambientale, coinvolti nel procedimento ai sensi della DGR n. 1302/2012. .

Qui si anticipa che tutte le opere di progetto sono compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriali (anche regionali) e con le norme di settore (tutte), quali le Linee Guida Nazionali, il Regolamento Regionale n. 24/2010 (di recepimento delle Linee Guida Nazionali), il PPTR (Piano Paesistico Territoriale della Regione Puglia), la pianificazione Comunale, le NTA dell'AdB Puglia, le norme relative all'impatto acustico e all'impatto elettromagnetico.

Con riferimento al campo eolico e alle aree definite non idonee dal RR 24/2010, si evidenzia che:

- L'impianto **non ricade** in aree naturali protette;
- L'impianto **non ricade** in zone umide Ramsar;
- L'impianto **non ricade** in zone SIC;
- L'impianto **non ricade** in zone ZPS;
- L'impianto **non ricade** in zone IBA;
- L'impianto **non interferisce** con altre aree a tutela della Biodiversità;
- L'impianto **non ricade** in Siti Unesco;
- L'impianto **ricade all'esterno** di Beni culturali comprensivi del buffer dei 100m;
- L'impianto **ricade all'esterno** di aree ed immobili dichiarati di notevole interesse pubblico;



- L'impianto **non interferisce** con i beni tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 del DLgs 42/2004 e ssmmii;
- L'impianto **ricade all'esterno** di aree a pericolosità idraulica (AP e MP) e geomorfologica (PG3 e PG2) del PAI;
- L'intervento **ricade all'esterno** degli ATE di valore A e B e del buffer di 1Km dal perimetro urbano;
- L'intervento **ricade all'esterno** del buffer di 100m dei beni riconosciuti dal PUTT/p e individuati sulla cartografia del PPTR;
- L'intervento **ricade all'esterno** di coni visuali;
- L'intervento **ricade all'esterno** del buffer dei 100m dalle grotte, non interferisce con lame e gravine e versanti.

Nessun aerogeneratore è ubicato in posizione interferente con vincoli di alcun genere, con le aree protette e con quelle dichiarate inidonee all'installazione di impianti eolici. Nessun aerogeneratore è posizionato su beni e vincoli paesaggistici (BP) o su ulteriori contesti paesaggistici (UCP) come identificati dal PPTR. Inoltre, l'impianto eolico, a differenza dei tradizionali impianti di produzione di energia, è facilmente rimovibile e pertanto è completamente assicurato il ripristino della situazione "ante operam" ed il totale recupero ambientale e paesaggistico dei luoghi.


Il progetto non interessa aree che il Piano di Tutela delle Acque sottopone a regimi di tutela, tanto da non necessitare del parere di compatibilità al PTA (rif. Nota della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia prot. 7342 del 14/06/2018).


Potenziali interferenze si rilevano esclusivamente per brevi tratti dell'elettrodotta interrato di collegamento alla RTN (che attraversano BP corsi d'acqua, UCP aree di rispetto di manufatti rurali sparsi, in minima parte UCP versanti e UCP formazioni arbustive limitrofe ai corsi d'acqua attraversati, area a vincolo idrogeologico) e per sistemazioni di brevissimi tratti stradali esistenti.

Appare ovvio come infrastrutture che hanno uno sviluppo lineare quali i cavidotti interrati di collegamento alla RTN (ma in generale qualsiasi opere a rete di una certa importanza) intersechino nel loro tracciato vincoli di varia natura. Tuttavia, le minime interferenze del cavidotto con vincoli si hanno quasi esclusivamente quando il tracciato coincide con quello della viabilità ordinaria o interpodereale esistente. Il cavidotto interrato non produce modifiche morfologiche né alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi e, fatto determinante, le interferenze con i vincoli risultano sempre compatibili con le norme di tutela specifiche e in particolare con le previsioni del PPTR.

Distinti Saluti
Pescara li 20/05/2020

WIND ENERGY ASCOLI S.R.L.
Il rappresentante Legale
Fabio Maresca





1. OSSERVAZIONI AL PARERE DEL COMITATO REGIONALE PER LA VIA

Espresso nella seduta del 09.10.2018 – A00_089/PROT del 11/10/2018 – 0010826

Nel presente paragrafo si riportano le controdeduzioni alle “considerazioni” effettuate dal Comitato Regionale per la VIA che hanno portato alla formulazione del parere espresso nella seduta del 09.10.2018.

- 1. Il Comitato Tecnico nella prima parte delle considerazioni riporta la descrizione dei caratteri geomorfologici, idrografici ed infrastrutturali che caratterizzano l'area vasta in cui si inserisce il progetto evidenziando che la stessa area risulta caratterizzata in maniera predominante da impianti eolici e fotovoltaici.**

Osservazioni della SOCIETA':


Il Comitato Tecnico non puntualizza elementi di criticità ma si limita ad una descrizione delle caratteristiche paesaggistiche ed infrastrutturali dell'area Vasta.

Si fa presente che la descrizione dell'area vasta è riportata nella Relazione Paesaggistica e nello Studio di Impatto Ambientale allegati al progetto definitivo rimesso agli atti.

Come descritto negli stessi elaborati per la definizione del layout d'impianto si è tenuto conto delle peculiarità del sito d'intervento preservando gli elementi di tutela, così come definiti dalle leggi e norme nazionali e così come confermati ed ampliati dalla Regione Puglia nel Regolamento Regionale n. 24/2010 in recepimento del DM 10 settembre 2010 (Linee Guida Nazionali). Il RR n. 24/2010 individua le aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologia di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

In ossequio a quanto indicato nell'allegato 2 al citato regolamento, l'impianto di progetto, si configura con codice E.4.d.. Con riferimento alle aree non idonee indicate all'allegato 1 del regolamento (illustrate sull'elaborato 2.1.j della sezione 2 del progetto depositato dalla Wind Energy Ascoli), e con riferimento al campo eolico si specifica che:

- L'impianto **non ricade** in aree naturali protette;
- L'impianto **non ricade** in zone umide Ramsar;
- L'impianto **non ricade** in zone SIC;
- L'impianto **non ricade** in zone ZPS;
- L'impianto **non ricade** in zone IBA;
- L'impianto **non interferisce** con altre aree a tutela della Biodiversità;
- L'impianto **non ricade** in Siti Unesco;
- L'impianto **ricade all'esterno** di Beni culturali comprensivi del buffer dei 100m;
- L'impianto **ricade all'esterno** di aree ed immobili dichiarati di notevole interesse pubblico;
- L'impianto **non interferisce** con i beni tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 del DLgs 42/2004 e ssmmii;



- L'impianto **ricade all'esterno** di aree a pericolosità idraulica (AP e MP) e geomorfologica (PG3 e PG2) del PAI;
- L'intervento **ricade all'esterno** degli ATE di valore A e B e del buffer di 1Km dal perimetro urbano;
- L'intervento **ricade all'esterno** del buffer di 100m dei beni riconosciuti dal PUTT/p e individuati sulla cartografia del PPTR;
- L'intervento **ricade all'esterno** di coni visuali;
- L'intervento **ricade all'esterno** del buffer dei 100m dalle grotte, non interferisce con lame e gravine e versanti.

Pertanto, come si rileva anche dall'elaborato 2.1.j della sezione 2 del progetto, la proposta di impianto è conforme al RR 24/2010.


Il regolamento regionale 24/2010 stabilisce che la realizzazione delle sole opere di connessione, relative ad impianti esterni alle aree e siti non idonei, è consentita previa l'acquisizione dei pareri previsti per legge (art. 4 comma 1 del Regolamento). Si sottolinea come anche tutte le opere connesse alla realizzazione e al funzionamento dell'impianto (opere di adeguamento della viabilità esistente, nuova viabilità, cavidotti per il trasporto dell'energia elettrica e opere di connessione) sono compatibili con tutte le norme vigenti, come meglio si spiegherà ai punti seguenti.

Infine, in relazione alla disamina effettuata dal Comitato VIA regionale, si evidenzia che l'area ove è stata prevista l'**ubicazione degli aerogeneratori di progetto è attualmente libera da altri impianti eolici esistenti**. Si fa presente che l'impianto eolico di progetto ricade ad una distanza superiore ai 7D (D=980 m) dagli impianti di grande taglia, come previsto dalle Linee Guida Nazionali alla lettera n) del punto 3.2 dell'Allegato 4 al DM 10/09/2010. Non si rilevano impianti fotovoltaici nel buffer dei 2 km dagli aerogeneratori, ambito entro il quale secondo le "Linee Guida per la Valutazione della Compatibilità Ambientale-Paesaggistica Impianti di Produzione ad Energia Eolica" dell'ARPA Puglia vanno valutati gli impatti cumulativi.

In relazione agli impianti esistenti, autorizzati ed in iter autorizzativo, si sottolinea che il progetto ha valutato attentamente gli effetti di cumulo in coerenza con la DGR 2122/2012 che esplica criteri uniformi per il trattamento degli stessi; lo Studio di Impatto Ambientale al capitolo 4 fa una puntuale disamina su:

- Impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche
- Impatti cumulativi sul patrimonio culturale e identitario
- Impatti cumulativi su natura e biodiversità
- Impatti cumulativi sulla sicurezza e sulla salute umana
- Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo

Al punto 4 delle presenti controdeduzioni vengono forniti ulteriori elementi riguardanti la modalità di effettuazione degli studi presentati a corredo del progetto per la valutazione degli effetti cumulativi.





2. Il Comitato Tecnico evidenzia che:

- a. Il cavidotto interno ed esterno ed un breve tratto di strada esistente da adeguare attraversano corsi d'acqua con relativa fascia di 150 mt in particolare del Fiume Nannarone e Vallone Valle del Forno; il torrente Carapellotto e Vallone Meridiano, Fosso Traversa e Pozzo Pasciuto.
- b. Le torri A7, A8, A9 e brevi tratti di cavidotto interno ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico.
- c. Il cavidotto interno e il cavidotto esterno attraversano "formazioni arbustive in evoluzione naturale" (UCP) in corrispondenza del passaggio sui corsi d'acqua.
- d. il cavidotto esterno attraversa in un punto "aree di rispetto delle componenti storico culturali e insediative" (associate a Masseria D'Amendola).
- e. Un breve tratto della viabilità esistente utilizzata per raggiungere la posizione della torre A1 e l'adeguamento temporaneo del relativo imbocco dalla SP110 ricadono in "area di rispetto delle componenti storico culturali e insediative" (associate al tratturello Ponte di Bovino-Ordon-cerignola),
- f. Gran parte dell'impianto ricade in area del PAI "PG1" ad eccezione di alcuni tratti del cavidotto interno; non sono interessate aree a pericolosità idraulica cartografate dal PAI.

Osservazioni della SOCIETA':

Anche in tal caso, il Comitato Tecnico non evidenzia elementi di criticità ma riporta l'elenco dei beni e vincoli interessati dalle opere.

Per quanto riguarda i Beni Paesaggistici e gli Ulteriori Contesti Paesaggistici interessati dalle opere di progetto, gli interventi previsti non sono tali da mettere a repentaglio i valori protetti di tali ambiti e infatti **NON** sono indicati tra gli interventi "non ammissibili" ai sensi del PPTR (vedi art. 43, 46, 66, 82 delle NTA), per cui il progetto di parco eolico **NON risulta in contrasto** con le norme di salvaguardia degli stessi ambiti.


In merito a quanto sopra elencato dal Comitato si riportano punto per punto le relative osservazioni:

- Il cavidotto in corrispondenza dei corsi d'acqua pubblica è previsto interrato su strada esistente e gli attraversamenti saranno eseguiti mediante TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) in modo da non alterare le condizioni idrologiche e paesaggistiche e da rendere l'intervento il meno invasivo possibile.

Pertanto, per quanto stabilito alla lettera a) del comma 2 dell'art. 46 delle NTA del PPTR l'intervento è ammissibile.

(rif. paragrafo 2.3.2 del Quadro Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale).

- Le torri A7, A8, A9 ricadono all'interno di aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge n. 3267 del 30/12/1923. I tratti di cavidotto sono previsti interrati su strada e pista esistente con ripristino dello stato dei luoghi, per cui la realizzazione dell'opera non altererà gli equilibri idrogeologici e morfologici dell'area, né determinerà trasformazioni alle componenti boschive e vegetazionali.



Data la natura degli interventi proposti, gli stessi risultano compatibili con gli indirizzi del PPTR (art. 43 delle NTA). Inoltre, ai fini della realizzazione dell'intervento in aree a vincolo idrogeologico è stato richiesto il parere dell'Ufficio Foreste di Foggia che a valle delle integrazioni richieste si esprimerà in merito.

(rif. paragrafo 2.3.2 del Quadro Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale).

- Le "formazioni arbustive", componenti Botanico - Vegetazionale di cui al PPTR, attraversate sia dal cavidotto interno che dal cavidotto esterno ricadono tutte in prossimità di corsi d'acqua. In corrispondenza dei corsi d'acqua il cavidotto sarà realizzato interrato su strada esistente e l'attraversamento delle aste idrografiche (e quindi delle formazioni arbustive ad esse contermini) avverrà mediante TOC. In nessun modo verrà danneggiata la vegetazione preesistente né verrà manomessa la naturalità del soprassuolo.

Pertanto ai sensi dell'art. 66 delle NTA del PPTR, l'intervento è ammissibile.


- Il passaggio del cavidotto interno ed esterno nell'area di rispetto delle componenti culturali ed insediative (Masseria D'Amendola) è previsto interrato su strada esistente e, pertanto, è **ammissibile ai sensi della lettera a7) del comma 2 dell'art. 82 delle NTA del PPTR.**
- L'adeguamento della viabilità esistente che conduce alla Torre A1 comporterà degli interventi di sistemazione della sede stradale senza arrecare danni alla vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva.

L'adeguamento temporaneo dell'imbocco della strada esistente dalla SP110 sarà realizzato a raso per cui le uniche movimentazioni di terra saranno equivalenti a quelle determinate dallo svolgimento delle attuali pratiche agricole.

Il carattere temporaneo dell'intervento e il ripristino dello stato ante-operam al termine dei lavori garantiranno l'assenza di alterazioni di carattere paesaggistico, né comprometteranno la valenza storico-culturale del tratturello "Ponte di Bovino-Ordonà-Cerignola" tra l'altro riconvertito in strada asfaltata interessata da traffico veicolare frequente (SP110).

Data la natura degli interventi proposti, gli stessi risultano compatibili con le prescrizioni del PPTR (art. 82 delle NTA).

- Per quanto riguarda i vincoli del PAI, le NTA del Piano relative alle zone PG1 **NON precludono** la realizzazione di impianti eolici che dunque sono coerenti con la zonizzazione. In ossequio alle previsioni del PAI è stato redatto uno studio di compatibilità geologica da cui
 - a. non sono emerse problematiche di tipo geologico e geomorfologico, né il rischio di subsidenza, tali da condizionare la fattibilità dell'intervento;
 - b. non è stata riscontrata evidenza in merito al rischio di potenziali flussi deiettivi;



Si specifica che gli aerogeneratori, la cabina di raccolta e la stazione elettrica non sono interferenti con "faglie attive e capaci" (rif. Progetto ITHACA) compresa loro Zona di Rispetto di almeno 30 metri

3. **Il Comitato Tecnico riscontra che il sito d'intervento è caratterizzato dalla presenza di diversi luoghi adibiti a permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno e strutture accatastate come "abitazioni" e da diversi ruderi o fabbricati adibiti a ricovero di mezzi agricoli.**

In merito allo studio sulla gittata allegato al progetto, il Comitato evidenzia che il calcolo non tiene conto dell'eventuale gittata dovuta al solo frammento della pala che potrebbe non essere compatibile con i recettori sensibili presenti nelle vicinanze.

Osservazioni della SOCIETA':

La progettazione dell'impianto eolico ha tenuto conto della presenza dei fabbricati presenti in zona.

Al fine di evitare impatti sulla salute pubblica è stato eseguito un approfondito studio sulla natura di tutti i fabbricati ricadenti nel buffer di 1 km dalle torri di progetto e cautelativamente sono stati individuati come "recettori", oltre a tutte le unità realmente abitate e in possesso di requisiti di abitabilità, anche quei fabbricati accatastati come unità abitativa (categoria A) sebbene attualmente non abitate o in stato di abbandono. Lo studio dei recettori è riportato sugli elaborati GE_ASS02_PD_IR_SIA02 allegati al progetto.


Gli studi sull'impatto acustico, sugli effetti dello shadow-flickering, sull'elettromagnetismo e sulla gittata dell'intera pala allegati al progetto hanno infatti escluso ogni rischio per la salute pubblica in considerazione della distanza minima di 364 m degli aerogeneratori dai recettori.

Si fa presente che dal calcolo della gittata del frammento di 5 m dalla punta della pala tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e funzionali dell'aerogeneratore di progetto risulta che la gittata in caso di distacco di un frammento di 5m dalla punta della pala risulta pari a 326 m. La distanza minima garantita dal recettore più vicino è pari a 364 m e, quindi, superiore anche alla gittata del frammento.

Pertanto **NON sussistono impatti sulla salute pubblica** anche alla luce del calcolo della gittata del frammento della pala.

4. **Il Comitato Tecnico evidenzia che sull'area ove è prevista la realizzazione dell'impianto eolico di progetto attualmente sono in esercizio diversi impianti eolici, un grande impianto fotovoltaico nei pressi della sottostazione, altri impianti eolici in iter autorizzativo tra cui anche l'impianto della società Wind Energy Castelluccio. A parere del comitato tecnico l'impianto di progetto con quello della società Wind Energy Ascoli apparirebbero come unico parco anche se ubicati su comuni differenti.**

Il Comitato rileva che la valutazione degli impatti cumulativi è stata eseguita facendo giustamente riferimento alla DGR n.2122 del 23 ottobre 2012, ma sostiene che non è riportata la verifica dell'eventuale presenza di impianti fotovoltaici nel perimetro di 2 Km rispetto alle turbine di progetto.



Il Comitato nel richiamare quanto citato dalla DGR n.2122 del 23/10/2012 evidenzia la necessità di studi esaustivi sulla valutazione degli impatti cumulativi pena esito negativo dell'istruttoria.

Osservazioni della SOCIETA':

Come indicato nello Studio di Impatto Ambientale nella definizione del layout d'impianto e nella valutazione degli impatti si è tenuto conto di tutti gli impianti esistenti, autorizzati e in iter autorizzativo in stretta relazione territoriale e ambientale con il progetto.

Per la valutazione degli impatti, in ossequio a quanto previsto dalla DGR 2122/2012 sono stati considerati gli impianti eolici ricadenti nel buffer pari a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore, **NON** sono stati considerati gli impianti fotovoltaici in quanto **NESSUN impianto ricade nel buffer dei 2 km dalle turbine di progetto**

Si specifica che, nella trattazione degli impatti cumulativi nello Studio di Impatto Ambientale della Società Wind Energy Ascoli si è tenuto conto dell'effetto determinato dall'impianto in oggetto al fine di escludere la sussistenza di impatti sulle componenti ambientali.

Gli impianti eolici di grande taglia ricadono sul territorio di tutti i comuni limitrofi e da tali impianti aerogeneratori in progetto si collocano ad una distanza superiore ai 1123 m (rif. tavola GE_ASS02_PD_RD_SIA03 allegata al progetto rimesso agli atti). Pertanto gli eventuali effetti di cumulo si instaurerebbero fundamentalmente con impianti presenti sul territorio di altri comuni e dai quali gli aerogeneratori di progetto si collocano ad una distanza superiore ai 1123 m.


La valutazione degli impatti cumulativi è riportata nei vari studi specialistici allegati al progetto ed è richiamata in sintesi nel capitolo 4 del Quadro Ambientale dello Studio di Impatto Ambientale. Le analisi condotte sugli impatti cumulativi **NON hanno rilevato criticità tali da rendere l'impianto di progetto incompatibile con gli obiettivi di protezione in relazione alla presenza degli altri impianti.**

In relazione agli impatti sul paesaggio si faccia riferimento anche alla Relazione Paesaggistica (elab. GE_ASS02_PD_9_2) e ai suoi allegati grafici (GE_ASS02_PD_9_2_1 e GE_ASS02_PD_9_2_2).

In relazione all'impatto acustico, il tema degli impatti cumulativi è stato dettagliatamente trattato, pervenendo a risultati assolutamente in linea con i limiti di legge (rif. GE.ASS02.PD.IA.SIA01).

In particolare, relativamente all'impatto acustico, l'approccio tenuto nel presente progetto è stato del tipo cautelativo. L'analisi, infatti, è partita con la programmazione ed esecuzione di misure fonometriche in sito, eseguite in accordo a quanto previsto dal D.M 16.03.98 con la tecnica di campionamento e scelta di misure rappresentative e riferite al periodo diurno e notturno ed in riferimento a diverse velocità del vento. La copertura delle 6 classi di vento è stata effettuata mediante interpolazione dei dati utilizzati un profilo di legge logaritmico.

Quindi è stato valutato l'impatto dell'aerogeneratore nelle classi di velocità del vento dai 3 ai 10 m/s che costituisce l'intervallo di interesse rappresentativo in quanto



- l'aerogeneratore ha velocità di cut in pari a 3 m/s (per valori inferiori la macchina è ferma e non emette rumore)
- l'emissione sonora dell'aerogeneratore raggiunge il suo massimo intorno ai 7 m/s poi scende leggermente e rimane la stessa sino alla velocità di cut-off. Effettuare simulazioni oltre i 10 m/s non ha senso tecnico in quanto l'immissione delle sorgenti ai recettori rimane la stessa e il differenziale diminuisce in quanto il residuo aumenta con la velocità del vento.

Si ricorda che il valore assoluto di immissione va confrontato con i limiti vigenti, ma solo in condizioni di velocità del vento < 5 m/s. Per velocità superiori in via generale non si dovrebbero eseguire misure così come raccomandato dal DM 03/98 in quanto il vento aumenta molto il valore di clima acustico. Nel caso dell'impianto eolico si è proceduto ad una valutazione anche in condizioni di vento sostenuto, in accordo alle linee guida ISPRA, per una corretta stima dell'impatto del differenziale.


Inoltre, al fine di effettuare una valutazione previsionale completa, in ottemperanza alle prescrizioni del DGR 2122 del 23/10/2012, in aggiunta agli aerogeneratori già esistenti sul territorio, si è tenuto conto anche dei progetti eolici già autorizzati e/o in progetto ed in avanzato iter procedimentale o comunque previsti nel breve e medio termine che potrebbero apportare interferenze e sollecitazioni acustiche ai recettori interessati dal progetto in esame. **I risultati presentati nelle tabelle 19 e 20 della relazione di impatto acustico e nell'allegato 3 alla relazione mostrano il rispetto dei limiti imposti dalla norma.**

La relazione non si è soffermata alla sola disamina dell'impatto acustico derivante dall'esercizio dell'impianto ma ha affrontato anche il tema dell'impatto generato dalla **fase di cantiere**.

Nell'analisi del rumore in fase di cantiere, che risulta attivo solamente durante le normali ore lavorative diurne, si sono considerate le condizioni maggiormente critiche relative alla fase di costruzione delle opere civili ed alla fase di montaggio e realizzazione delle aree attrezzate previste dal progetto. La disamina è stata effettuata partendo dai dati forniti dall'INSAI (Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione), dall'ANCE, dal C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia). Nella relazione sono state indicate situazioni tipo con macchine operatrici generalmente utilizzate per i lavori; l'approccio utilizzato, di tipo generale, è cautelativo in quanto considera combinazioni di lavorazione gravose sotto l'aspetto acustico.

La tipologia di cantiere per la realizzazione di un impianto eolico non ha grandi criticità sotto l'aspetto acustico e la parte di emissione sonora più rilevante è riservata alle opere tradizionali di tipo stradali e di realizzazione delle fondazioni che perdurano per un periodo molto limitato e sono relative ad un ambito territoriale circoscritto alle singole piazzole di lavorazione. Per le singole aree coinvolte il periodo di potenziale impatto è inferiore alla tradizionale edilizia civile e si ritiene preponderante l'aspetto temporaneo delle opere che non coinvolgono il periodo notturno e possono tranquillamente adeguarsi a particolari prescrizioni orarie che tutelino i recettori.

I risultati ottenuti con tale approccio cautelativo dimostrano come la rumorosità prodotta dal cantiere, data la distanza che intercorre tra il cantiere e gli edifici presenti, non provoca superamenti dei valori limite (di immissione assoluta presso i ricettori abitativi e di emissione).



Si sottolinea come la Wind Energy Ascoli Srl è disponibile a prevedere un approfondito monitoraggio ambientale in fase di cantiere ed in fase di esercizio per la verifica dei livelli di impatto acustico presso i recettori potenzialmente interessati e comunque presso quelli più prossimi agli aerogeneratori e alle aree di cantiere, con relativo confronto con i valori stimati in fase di progetto.

5. Il Comitato Tecnico a conclusione delle considerazioni sostiene che:


- a) L'inserimento dell'impianto di progetto è tale da generare una co-visibilità in quanto da diversi punti di osservazione è possibile cogliere più impianti;
- b) L'inserimento di ulteriori torri in un contesto già interessato da altri impianti potrebbe compromettere i valori naturali e paesaggistici del territorio di riferimento, potrebbe comportare la perdita di naturalità degli elementi degli ecosistemi connessi ai corsi d'acqua, potrebbe compromettere gli equilibri e i legami tra le componenti floristiche e faunistiche;
- c) Il cavidotto, le strade di progetto e/o da adeguare interessano territori con vincoli appartenenti alle componenti geomorfologiche ed idrologiche, botanico vegetazionali, culturali e insediative che caratterizzano l'importanza territoriale dal punto di vista storico, culturale ed ambientale.
- d) L'impatto risulta rilevante anche nella fase di cantiere in relazione alle dimensioni delle turbine per il trasporto e le installazioni delle stesse dovranno eseguirsi interventi di adeguamento stradale, dovranno realizzarsi nuove strade e piazzole di cantiere.

Alla luce delle considerazioni il Comitato Tecnico ha espresso parere ambientale non favorevole in quanto ritiene che l'impianto non sia compatibile con il complesso delle componenti ambientali in quanto determina un impatto ambientale e cumulativo non sostenibile che rischierebbe di divenire irreversibile.

Osservazioni della SOCIETA':

In merito agli aspetti percettivi, come argomentato nella Relazione Paesaggistica (elaborato GE.ASS02.PD.9.2) e nel Quadro Ambientale dello Studio di Impatto Ambientale (GE.ASS02.PD.SIA03) allegati al progetto rimesso agli atti, tralasciando dai principali punti di osservazione, gli aerogeneratori di progetto, quelli in iter autorizzativo e quelli esistenti **NON interferiscono con la percezione netta dello skyline dei profili collinari dei monti dauni e con quello dei centri abitati** che su di essi si dispongono a presidio della valle fluviale del Cervaro e del Carapelle.

In controcampo, procedendo al contrario da Castelluccio verso i centri abitati del subappennino dauno, alcuni aerogeneratori di progetto si dispongono in campo avanzato rispetto agli impianti esistenti, ma la grande





Wind Energy Ascoli^{Srl}

interdistanza evita o riduce al massimo l'incremento di densità o il rischio di determinare "effetto selva".

Pertanto, stante la situazione attuale dell'area, l'impianto di interesse **non determina un impatto percettivo potenziale cumulativo di segno negativo anche in relazione alla presenza degli altri impianti esistenti.** Gli impianti eolici di grande taglia, ricadendo sul territorio di altri comuni e ad una distanza superiore ai 1123 m dagli aerogeneratori di progetto, non determinano effetti di cumulo significativi.

L'impianto ricade quasi interamente su suoli agricoli e non sono interessate aree semi-naturali e naturali. Alcuni brevi tratti di cavidotto interno ed esterno ricadono in corrispondenza dei corsi d'acqua

Il cavidotto in corrispondenza dei corsi d'acqua è previsto interrato su strada esistente e gli attraversamenti saranno eseguiti mediante TOC in modo da non alterare le condizioni idrologiche e paesaggistiche, e da rendere l'intervento il meno invasivo possibile. Appare ovvio come infrastrutture che hanno uno sviluppo lineare quali i cavidotti interrati di collegamento alla RTN (ma in generale qualsiasi opere a rete di una certa importanza) intersechino nel loro tracciato vincoli di varia natura. Tuttavia, le minime interferenze del cavidotto con vincoli si hanno quasi esclusivamente quando il tracciato coincide con quello della viabilità ordinaria o interpodereale esistente. **Il cavidotto interrato NON produce modifiche morfologiche né alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi e, fatto determinante, le interferenze con i vincoli risultano sempre compatibili con le norme di tutela specifiche e in particolare con le previsioni del PPTR.**


In NESSUN CASO la realizzazione delle opere comporterà la perdita di naturalità degli elementi degli ecosistemi connessi ai corsi d'acqua interessati.

In definitiva, come indicato nella relazione naturalistica allegata al progetto rimesso agli atti (riferimento elaborato GE.CDS01.PD.SN.SIA01), **NON sono stati individuati impatti negativi sulle componenti floristiche.**

Lo studio naturalistico ha evidenziato anche **l'assenza di impatti rilevanti sulle componenti faunistiche terrestri e acquatiche.**

Per quanto riguarda l'avifauna, che rappresenta la componente naturalistica che potenzialmente può avere interazioni maggiori con un impianto eolico, l'assenza di "bottleneck", la non evidenza di flussi migratori consistenti, la distanza non critica da potenziali "stopover", l'altezza di volo media dei rapaci e dei grandi veleggiatori durante le migrazioni (400 metri - Bruderer 1982) al di sopra dell'altezza massima complessiva degli aerogeneratori (180 m) e la sufficiente interdistanza tra gli aerogeneratori di progetto (3d) e tra gli aerogeneratori di progetto e alcuni di quelli esistenti più vicini (7d), la distanza dalle aree umide, riducono il potenziale rischi di collisioni tra migratori e i rotori.

L'analisi del rischio di collisioni riportato nello studio naturalistico allegato al progetto, **ha rilevato numeri di collisioni/anno prossimi a zero considerando il solo impianto di progetto.**





Wind Energy Ascoli^{Srl}

Inoltre, le interdistanze tra gli aerogeneratori in progetto ($>3d=420$ m) sono tali da garantire spazi che potranno essere percorsi dall'avifauna, in regime di sicurezza essendo di dimensioni utili per l'attraversamento dell'impianto al suo interno.

I risultati sulla valutazione del rischio cumulativo determinato dalla presenza degli altri impianti esistenti, autorizzati ed in iter autorizzativo, **sono simili anche se leggermente più elevati rispetto a quelli determinati dal solo impianto di progetto.** Infatti il valore più elevato (0,026 collisioni/anno), ma sempre molto basso, riguarda sempre lo Sparviere e la Gru.

Per quanto riguarda i chiroterri, l'area d'impianto non risulta essere interessata da flussi migratori per cui le interazioni potrebbero riguardare solo le specie residenti. Tuttavia, la distanza tra i principali possibili siti di svernamento, localizzati prevalentemente in cavità naturali (quelle più prossime sono localizzate nell'area pedegarganica a circa 40 km nord-est), habitat urbano e suburbano (quello più prossimo è l'abitato di Castelluccio dei Sauri 4,3 km nord-ovest dagli aerogeneratori di progetto) e gli aerogeneratori di progetto sono tali da far ritenere bassa e trascurabile la probabilità di collisione dei chiroterri con i rotori.

In conclusione, date le caratteristiche ambientali del sito d'impianto, data la distanza dai siti di tutela, data le caratteristiche dimensionali degli aerogeneratori e le interdistanze tra le turbine, **l'impatto del progetto in studio sulla componente faunistica**, ed in particolare, avifauna e chiroterrofauna, **risulta trascurabile anche in relazione alla presenza di altri impianti** che, ad eccezione di alcune installazioni singole, ricadono tutti sul territorio di altri comuni.


In relazione all'interessamento di territori con vincoli appartenenti alle componenti geomorfologiche ed idrologiche, botanico vegetazionali, culturali e insediative, come già indicato al punto 2 delle presenti controdeduzioni, gli interventi previsti sono insuscettibili di mettere a repentaglio i valori protetti di tali ambiti e infatti **NON** sono indicati tra gli interventi "non ammissibili" ai sensi del PPTR (vedi art. 43, 46, 66, 82 delle NTA), per cui il progetto di parco eolico **NON risulta in contrasto** con le norme di salvaguardia degli stessi ambiti.

Per quanto riguarda gli impatti correlati alla fase di cantiere questi hanno **carattere di assoluta temporaneità** come la natura di alcuni interventi previsti.

Gli adeguamenti stradali che saranno funzionali al solo trasporto delle turbine durante la fase di cantiere saranno dismessi al termine dei lavori e sarà ripristinato lo stato dei luoghi (l'arco temporale di riferimento non andrà oltre i 18 mesi). Gli interventi relativi alla nuova viabilità e alle piazzole saranno quelli minimi indispensabili alla realizzazione dell'impianto di progetto.

Gli impatti connessi con la realizzazione di tali opere durante la fase di cantiere sono relativi essenzialmente alla movimentazione di suolo e all'occupazione di superficie.

In merito al primo aspetto, si sottolinea che l'impianto di progetto è stato concepito in modo da assecondare la naturale conformazione del territorio. Inoltre l'orografia dei luoghi interessata dalle opere, caratterizzata





Wind Energy Ascoli^{Srl}

da pendenze medio basse, non richiederà significative movimentazioni di terra per cui la realizzazione dell'intervento non introdurrà significative alterazioni morfologiche.

L'impatto in termini di occupazione di suolo è da ritenersi marginale in quanto le aree di cantiere e temporanee al termine dei lavori saranno rinaturalizzate o riportate all'uso agricolo precedente, limitando l'ingombro delle piazzole a quanto necessario alla fase di esercizio (le piazzole di stoccaggio e le aree per il montaggio del braccio gru ad esempio saranno totalmente dismesse). Il sistema di nuova viabilità, oltre ad essere funzionale alla gestione dell'impianto, potrà essere utilizzato per la più agevole conduzione dei fondi. Considerando l'occupazione delle piazzole di regime, della base torre e della viabilità di servizio di nuova realizzazione, la superficie totale di suolo agricolo occupato sul territorio di Ascoli risulta pari a circa 6 ha ovvero pari a:

- 0,23% della superficie totale del Comune di Ascoli Satriano;

La percentuale di occupazione di suolo si può ritenere ancor più bassa se si considera che il sistema della viabilità prevista a servizio dell'impianto eolico potrà essere utilizzato anche dai conduttori dei suoli per lo svolgimento delle pratiche agricole e, quindi, non comporterà un'effettiva sottrazione di suolo.

Alla luce di queste considerazioni, che trovano i dovuti approfondimenti negli studi ed elaborati allegati al progetto rimesso agli atti, si sintetizza quanto segue:

- a) **La realizzazione dell'impianto non incide in maniera critica sull'alterazione degli aspetti visivi dei luoghi** in virtù delle condizioni percettive del contesto, e grazie alle posizioni e interdistanze tra gli aerogeneratori e alle modalità progettuali adottate.

Un impianto eolico per sua caratteristica è elemento sicuramente visibile nel paesaggio ma nel caso specifico dai punti di vista significativi il progetto **non pregiudica** il riconoscimento e la nitida percezione delle emergenze orografiche, dei centri abitati e dei beni architettonici e culturali che punteggiano il paesaggio rurale.


- b) **La realizzazione delle opere in nessun caso comporterà la perdita di naturalità degli elementi degli ecosistemi connessi ai corsi d'acqua interessati.**

In considerazione del fatto che l'impianto insiste principalmente su suoli agricoli e non interessa aree naturali e semi-naturali, **non sussistono impatti negativi sulle componenti floristiche.**

Lo studio naturalistico ha evidenziato anche **l'assenza di impatti rilevanti sulle componenti faunistiche terrestri e acquatiche e sui chiropteri.**

Il rischio di collisione con l'avifauna è molto basso, quasi prossimo allo zero (0.026 collisioni/anno), anche in considerazione della compresenza di altri impianti eolici esistenti, autorizzati e in iter autorizzativo.

- c) **L'impianto è compatibile con il regime di tutela delle aree vincolate interessate ed è stato progettato in modo tale che nessun aerogeneratore di progetto ricade in nessuna delle aree definite**





“non idonee” dal PPTR, dal Regolamento Regionale 24/2010 (*Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia*) e dalla pianificazione ambientale preesistente (Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, aree IBA).

- d) **Gli impatti correlati alla fase di cantiere hanno carattere di assoluta temporaneità** come la natura di alcuni interventi previsti. Le movimentazioni di terra e le conseguenti alterazioni morfologiche sono contenute in considerazione dell’orografia delle aree interessate dalle opere e che presentano pendenze medio basse. L’occupazione di superficie in relazione alle estensioni del territorio comunale interessato è bassissima.
- e) **In generale, gli aerogeneratori dell’impianto eolico, a fine ciclo di produzione, possono essere facilmente e completamente rimossi, riconsegnando i luoghi allo stato originario ante operam.**

Pertanto, l’impianto di progetto risulta compatibile con il regime di tutela e sostenibile rispetto ai caratteri ambientali e paesaggistici dell’ambito entro cui si inserisce.

2. OSSERVAZIONI ALLA NOTA DELL’ARPA PUGLIA


Unica AOO - 0032 - prot. 0040823 – 32 – 20/06/2018 – SDFG, STFG

Si riportano a seguire, punto per punto, le controdeduzioni a quanto rilevato dall’ARPA nella sua nota.

1. **L’ARPA Puglia rileva che in progetto è prevista l’installazione di dodici aerogeneratori modello Senvion M140 da 3,6 MW, diametro rotore m. 140, altezza al mozzo m. 110, altezza complessiva m. 180, velocità di rotazione 9,6 rpm, ed evidenza che in fase realizzativa non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore pena la perdita di validità della progettazione e della valutazione tecnica eseguita dallo Stesso Ente.**

Osservazioni della SOCIETA’:

Si conferma che l’aerogeneratore di progetto è il modello Senvion M140 da 3,6 MW, diametro rotore m.140, altezza al mozzo m.110, altezza complessiva m. 180, velocità di rotazione 9,6 rpm.



Le scelte progettuali, la definizione del layout d'impianto e le valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico sono state eseguite tenendo conto delle specifiche tecniche dell'aerogeneratore di progetto. Qualora si decidesse di installare un aerogeneratore differente, anche per esigenze non imputabili alla volontà del proponente (come ad esempio per mancata disponibilità futura sul mercato della turbina Servion M140), la modifica progettuale, se necessario, verrà sottoposta alla valutazione degli enti competenti in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente.

- L'ARPA Puglia ritiene che il calcolo della gittata non corrisponde ad una verifica di sicurezza che cautelativamente debba conformarsi all'ipotesi più gravosa come l'ipotesi della rottura del frammento. Inoltre, non riscontra motivazioni sulla riduzione del 30% della velocità della pala dopo la rottura per tener conto degli effetti della resistenza con l'aria e per considerare le forze di resistenza che si generano al momento della rottura della pala.**

Osservazioni della SOCIETA':

Ad integrazione dello studio sulla gittata allegata al progetto si rappresenta di seguito che è stato rifatto il calcolo della gittata del frammento di 5 m dalla punta della pala tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e funzionali dell'aerogeneratore di progetto.

Per l'aerogeneratore in progetto la gittata in caso di distacco di un frammento di 5m dalla punta risulta pari a 326 m.


Nel calcolo della gittata è stato applicato un fattore di riduzione del 30% della velocità periferica per tener conto delle forze di resistenza, sia nel moto (aria) sia quelle generate al momento di rottura, che necessariamente devono essere considerate. Tale fattore riduttivo viene utilizzato anche dal comitato VIA della Provincia di Foggia per la valutazione dei progetti ed è stato considerato accettabile dalla stessa ARPA per altri progetti.

- L'ARPA Puglia sostiene che le distanze degli aerogeneratori A4, A3, A6 e A9 potrebbero non essere inferiori alla gittata massima calcolata per rottura del frammento nelle ipotesi più gravose. Ritiene pertanto che vi siano forti dubbi nel rispetto delle distanze di sicurezza di cui al DM 10-9-2010.**

Osservazioni della SOCIETA':

Linee Guida Nazionali di cui al DM 10-9-2010 al punto 7.2 segnalano **quale possibile misura di mitigazione** il rispetto della distanza di ogni turbina dalla viabilità provinciale o nazionale superiore all'altezza massima dell'aerogeneratore e comunque non inferiore a 150 m dalla base torre.

Come si rileva dall'elaborato dalle considerazioni di cui sopra, l'aerogeneratore più vicino alla viabilità provinciale è la torre A9 che dista 364 m dalla SP107. L'aerogeneratore A4 distanza 379 m dalla SP107. L'aerogeneratore A3 distanza 430 m dalla SP107. L'aerogeneratore A6 distanza 422 m dalla SP106 Non ricadono strade statali nell'area di installazione delle turbine.



Pertanto, sia dalla viabilità provinciale che statale risulta rispettata la distanza pari all'altezza massima dell'aerogeneratore (180 m) e alla gittata del frammento (326 m).

4. L'ARPA Puglia, richiamando quanto indicato al punto n) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 del DM 10-9-2010, evidenzia che la verifica del rispetto della distanza minima tra gli aerogeneratori 5/7 diametri (700/980 m) nella direzione prevalente del vento e di 3/5 diametri (420/700 m) nella direzione perpendicolare a quella del vento non considera la direzione prevalente del vento e pertanto non risulta rispettata la distanza di m. 980 tra alcuni gruppi di aerogeneratori. Inoltre gli aerogeneratore A12, A1, A9 hanno distanze inferiori anche rispetto ad aerogeneratori di altri parchi eolici.


Osservazioni della SOCIETA':

Le Linee Guida Nazionali di cui al DM 10-9-2010 al punto 3.2 lettera n) dell'Allegato 4 prevedono una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento.

Come indicato negli elaborati del progetto definitivo depositato (vedi ad esempio paragrafo 2.3 dell'elaborato GE.ASS02.PD.SIA02) e nell'immagine a seguire, tra gli aerogeneratori è stata garantita un'interdistanza minima sempre superiore a 700 m (pari a 5 diametri di rotore).

Come si rileva dall'elaborato GE.ASS02.RD.SIA03, rispetto agli aerogeneratori di grande taglia esistenti è stata garantita una distanza minima superiore a 900 m. Nei pressi dell'impianto di progetto sono presenti alcuni aerogeneratori autorizzati dai quali è garantita una distanza minima di 428m.

Le interdistanze garantite risultano pertanto sempre superiori alle distanze minime di 3D (420 m) e 5D (700m) e ciò ottimizza l'efficienza dell'impianto (minori perdite per effetto scia), garantisce una maggiore permeabilità e, quindi, un minor "effetto selva" negativo sia per l'avifauna che per gli impatti percettivi.







Figura 1 – Schema layout con indicazione delle interdistanze tra le turbine di progetto

Gli studi condotti sull'analisi dell'impatto paesaggistico e riassunti nella Relazione Paesaggistica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica (rif.elaborato GE.ASS02.PD.9.2) hanno dimostrato la **compatibilità paesaggistica dell'intervento**.

Infatti:

- *considerate l'ubicazione e le caratteristiche precipue (finalità, tipologia, caratteristiche progettuali, temporaneità, reversibilità) dell'intervento;*
- *verificato che le opere non si pongono in contrasto con la ratio e le norme di tutela dei valori paesaggistici espressa ai diversi livelli di competenza statale, regionale, provinciale e comunale;*
- *assunti come sostanziali elementi di valutazione la localizzazione in aree vocate e appropriate, il minimo consumo di suolo che la realizzazione determina, la capacità di alterazione percettiva limitata alle caratteristiche insite di un impianto eolico, le modalità realizzative e di ripristino a fine cantiere;*
- *preso atto che il progetto è considerato opera di pubblica utilità, che produce innegabili benefici ambientali e che comporta positive ricadute socio-economiche per il territorio;*





Wind Energy Ascoli^{Srl}

può essere considerato compatibile con i caratteri paesaggistici, gli indirizzi e le norme che riguardano le aree di interesse.

Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato GE.ASS02.PD.9.2 allegato al progetto.

In ultimo, si precisa che lo studio naturalistico allegato al progetto rimesso agli atti ha dimostrato che le interdistanze previste tra gli aerogeneratori di progetto e le interdistanze tra quest'ultimi e gli aerogeneratori esistenti determinano un rischio potenziale di collisione dell'avifauna tra basso e molto basso, per cui **l'impianto risulta sostenibile anche rispetto alle componenti naturalistiche.**

5. **L'ARPA sostiene che le misure di rumore residuo (o di fondo) non sono effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art. 2 DPCP 14-11-2007) cioè in prossimità delle facciate dei recettori sensibili. Per cui, a parere dell'ARPA, la valutazione prodotta non è conforme alla normativa di settore.**

Osservazioni della SOCIETA':


Così come specificato nei paragrafi 6.1 e 6.6 della relazione sull'impatto acustico allegata al progetto rimesso agli atti (elaborato GE.ASS02.PD.IA.SIA01) e come già evidenziato nelle osservazioni trattate ai punti 3 e 4 del Capitolo 1 della presente relazione, tutte le misure sono eseguite all'esterno in prossimità delle facciate dei recettori considerati più rappresentativi, in conformità con quanto dichiarato dalla 447/95 e alla norma richiamata dall'ARPA.

In particolare, al paragrafo 6.1 si specifica che *"le postazioni di misura utili per l'indagine fonometrica vengono scelte esterne alle abitazioni così da risultare particolarmente caratterizzanti per la rumorosità delle zone indagate e tali da consentire una verifica che sia valida nell'immediata prossimità della facciata più esposta alla direzione di emissione della turbina dunque, una procedura certamente più tutelante per i recettori"*.

6. **L'ARPA Puglia rileva che la documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e compensazione così come previsto dal DM 10-9-2010 (allegato 2, punto 2).**

Osservazioni della SOCIETA':

Le Linee Guida Nazionali di cui al DM 10-9-2010 prevedono al punto 14.15 che *le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle stesse Linee Guida.*



Alla lettera f) del punto 2 dell'Allegato 2 delle Linee Guida si ribadisce che *le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune.*

Al punto 3 dell'Allegato 2 si precisa che *l'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.*

Si ricorda che al momento il progetto in essere è in fase di valutazione ambientale e che non è stata ancora indetta la conferenza di servizi ai fini dell'Autorizzazione Unica.

Come previsto dalle Linee Guida Nazionali, **la proponente condividerà nelle sedi opportune eventuali misure di compensazione e di mitigazione.**

